

Regione Veneto
Provincia di Treviso
Comune di Vedelago

IMPIANTO DI RECUPERO DI FRESATO D'ASFALTO

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ALL'INTERNO DELLA
STESSA CAVA DENOMINATA "BONELLE"

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
INTEGRAZIONI

INT
01

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

Data: agosto 2020 Cod.: 1505\04-01

Committente



TRENTIN ASFALTI S.R.L.
Via Maggior Piovesana, 115
31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0423.130200 - Tel. 0423.400466

TRENTIN ASFALTI S.r.l.
Via Maggior Piovesana, 115
31015 Conegliano (Tv)

Studio Tecnico
CONTE & PEGORER
Ingegneria Civile e Ambientale

Via Siora Andriana del Vescovo, 7 – 31100 TREVISO
e-mail: contepegorer@gmail.com - Sito web: www.contepegorer.it
tel. 0422.30.10.20 r.a. - fax 0422.42.13.01



INDICE

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | PREMESSA | 3 |
| 2 | INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL COMITATO TECNICO PROVINCIALE VIA..... | 5 |
| 2.1 | PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE | 5 |
| 2.2 | COMPENSAZIONI AMBIENTALI..... | 6 |
| 2.3 | INQUINAMENTO LUMINOSO..... | 8 |
| 3 | CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI VEDELAGO..... | 10 |
| 3.1 | DISMISSIONE IMPIANTO | 10 |
| 3.2 | COMPENSAZIONI E RIQUALIFICAZIONI | 10 |
| 3.3 | DESTINAZIONE URBANISTICA..... | 11 |
| 3.4 | RAPPORTI CON L'IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI | 11 |
| 3.5 | UTILIZZO DELLA TENDOSTRUTTURA..... | 12 |
| 3.6 | IMPATTO ACUSTICO..... | 12 |
| 3.7 | VERIFICA URBANISTICA..... | 13 |

1 PREMESSA

La Ditta TRENTIN ASFALTI S.r.l., con sede legale in Via Maggior Piovesana, 115 a Conegliano (TV), gestisce un impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato nel contesto della cava di ghiaia denominata "Bonelle", in frazione Albaredo di Vedelago.

L'attività, autorizzata con D.D.P. del 20.12.2013, n. 655 e s.m.i., è diretta al recupero sia del rifiuto di fresato di asfalto "a caldo", con produzione di conglomerato bituminoso tramite l'impianto tecnologico installato nella cava citata, sia e del fresato di asfalto "a freddo".

Con l'entrata in vigore del D.M. 28 marzo 2018, n. 69, la Ditta ha comunicato alla Provincia di Treviso, tramite P.E.C. del 23.10. 2018, l'adeguamento dell'attività di recupero rimodulandola con il solo recupero del fresato di asfalto "a freddo" per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso. L'attività dell'impianto tecnologico per la produzione asfalti, posizionato in adiacenza dell'impianto di recupero, continuava esclusivamente tramite l'utilizzo di materie prime.

Alla luce delle previsioni del D.M. n. 69/2018, al fine mantenere completamente separate le due attività, Trentin Asfalti S.r.l. ha avanzato la proposta di spostamento dell'attività di recupero di rifiuti di fresato di asfalto su un'altra zona della cava "Bonelle", dotandola di tutti i presidi previsti dalla legge, dove effettuare, in sintesi, le operazioni di deposito, vagliatura e verifica analitica, per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso.

Con l'attuazione del progetto si perseguiva l'obiettivo di mantenere separate le logistiche dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi, che continuava a mantenere l'attuale posizione, e dell'impianto di recupero dei rifiuti di fresato d'asfalto.

In considerazione delle nuove linee guida e relativi protocolli, che specificano la possibilità di gestire il fresato per lotti di volume fino ai 3.000 m³, e degli spazi disponibili nella nuova collocazione, è stata avanzata la richiesta di incrementare lo stoccaggio di messa in riserva, mantenendo invariata l'attuale capacità produttiva giornaliera (600 t/d). A garanzia di tale dato, era prevista l'integrazione dell'impiantistica, lungo il nastro di uscita dalla tramoggia di caricamento, con un sistema di pesatura dinamica in continuo controllabile in remoto dal terminale posto nell'ufficio amministrativo, con sistema di bloccaggio in caso di superamento del limite giornaliero dichiarato.

Per la gestione dei nuovi quantitativi di rifiuti era previsto l'utilizzo di una nuova struttura, già realizzata, per il deposito al coperto dei rifiuti in attesa di certificazione di conformità al riutilizzo come EOW.

La ricollocazione descritta è da considerarsi come uno spostamento dell'impianto esistente che è stato cautelativamente considerato come installazione rientrantefra le categorie elencate nell'allegato IV della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. È stata prodotta, quindi, alla Provincia di Treviso, ed agli altri enti interessati, la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 della norma citata, in data 20/04/2020 ed acquisita con prot. Provinciale n.ri 20814, 20817, 20825, 20828.

La provincia di Treviso con nota del 23/07/2020 Prot. N°2020/0039343 comunicava alla Ditta la necessità di integrare la pratica con ulteriore documentazione, come da richiesta del sottogruppo istruttorio VIA, e di produrre le eventuali controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Vedelago.

Le integrazioni e le controdeduzioni richieste sono sviluppate di seguito nel presente elaborato.

2 INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL COMITATO TECNICO PROVINCIALE VIA

2.1 PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE

“Quadro di riferimento progettuale

Relativamente al Quadro di Riferimento Progettuale, si richiede al Proponente di integrare la documentazione tecnica ad oggi prodotta, dando specificazione della tipologia di materiale di cui si comporranno le aree impermeabilizzate del nuovo impianto, al di sotto e al di fuori della “tendostruttura” sul fondo cava, indicandone i relativi spessori. Si chiede di specificare in particolare cosa si intenda per “stesa di vagliato cementato” e per “platea in calcestruzzo/vagliato cementato”. Le tipologie di materiale di prevista utilizzazione nella realizzazione delle aree impermeabilizzate ed i relativi spessori andranno specificati anche nelle sezioni riportate nella Tavola grafica B08 - Particolari costruttivi.”

Si propone di realizzare la platea in MCAD “Miscela Cementata ad Alta Duttilità” composto in prevalenza da granulato di fresato di asfalto e 5% di cemento e 6% umidità, caratterizzato da una densità secca prossima a 2 g/cm³ e una resistenza alla compressione di 2,80 N/mm².

Si tratta di una pavimentazione il cui dosaggio dei componenti è stato opportunamente messo a punto tramite prove di laboratorio, come dimostrato nell'allegato prodotto (All. 01).

Le prove di laboratorio specificano che “questo materiale consente di realizzare strutture ottimizzate in termini di spessori in quanto associa alla elevata capacità portante introdotta dall'utilizzo del cemento, una notevole resistenza alla flessibilità che manca al misto cementato tradizionale, legata all'impiego di materiale bituminoso. In questo modo si evita il possibile accumulo di sollecitazioni agli strati superficiali.”

È possibile, quindi, escludere la formazione di fessurazioni o microfessurazioni su tale pavimentazione, in seguito all'applicazione dei carichi previsti dal progetto, che possono far preferire l'infiltrazione delle acque piuttosto il loro drenaggio superficiale verso le caditoie in base alle pendenze assegnate.

Si produce l'elaborato "TAV. B08 BIS PARTICOLARI COSTRUTTIVI", in sostituzione della corrispondente già presentata, con riportata la pianta della nuova pavimentazione e la relativa sezione tipo.

2.2 COMPENSAZIONI AMBIENTALI

Quadro di riferimento programmatico

Considerato che l'area d'intervento ricade all'interno di Interventi sul sistema ambientale - Area di completamento del nucleo - Art. 80, si richiede di integrare la progettazione prevedendo la presenza di adeguati interventi di compensazione ambientale per migliorare/favorire l'interconnessione ecologica dell'area, le modalità devono tener conto delle indicazioni contenute nelle Norme tecniche del PTCP della Provincia di Treviso e nelle norme presenti nel Piano degli Interventi del Comune di Vedelago.

Vanno approfonditi gli aspetti relativi alla compatibilità del progetto come proposto con gli elementi progettuali previsti nella programmazione comunale che individua l'area come ricadente in un Ambito di progettazione di interesse sovracomunale per la riqualificazione delle aree intorno ai bacini estrattivi e l'insediamento di nuove attrezzature - art. n. 82

Il P.A.T. del comune di Vedelago ha definito per le attività estrattive collocate fra la S.S. n. 53 e la linea ferroviaria Treviso – Vicenza, e l'intorno agricolo, lo specifico Ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.) n. 4 regolamentato dall'art. 82, citato nella nota, delle Norme Tecniche, cui si riportano alcuni passaggi:

“1. Localizzazione

Il Piano di Assetto del Territorio nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità - individua nell'Ambito Territoriale Omogeneo 4 il perimetro di cui al presente articolo comprendente gli attuali bacini di escavazione e le aree all'intorno e soggette ad un complessivo progetto di ricomposizione paesaggistica e ridefinizione funzionale.

Tale progetto complessivo riveste un interesse di scala sovracomunale ai sensi dell'art. 28 del PTCP adottato. Esso quindi dovrà seguire le procedure dell'accordo di programma ex art. 7 L.R. 11/2004 e dovrà prevedere un accordo tra Regione, Provincia e Comune.

2. Obiettivi

L'ambito ha come obiettivo la riqualificazione paesaggistica, ambientale e funzionale delle aree ricomprese nel suo perimetro; ciò sia dal punto di vista della fruibilità delle aree stesse, che delle relazioni e collegamenti con gli altri elementi rilevanti nel territorio.

Gli interventi previsti dovranno incrementare la fruibilità di breve, medio e lungo periodo associandola ai differenti interventi e sistemi di relazioni, non solo infrastrutturali, ai quali è connessa. La realizzazione della variante alla S.S. 53, che risulta necessaria per l'accessibilità a gran parte delle aree, dovrà essere regolata nell'accordo di programma e prevedendo anche contributi privati alla realizzazione."

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04.05.2017 sono state approvate le "Linee guida per definizione contenuti Piano di Gestione Ambientale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 11/2004 per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 82 delle norme tecniche del Piano di Assetto del Territorio vigente" riportate in allegato (ALL. 02).

Dalla lettura delle Linee Guida emerge l'obiettivo di "riqualificazione dei bacini estrattivi e l'inserimento delle nuove funzioni in sostituzione dell'attività di cava." Si tratta di finalità che potranno essere attuate una volta esaurita l'attività di cava e i grafici contenuti nelle Linee Guida non assegnano particolari destinazioni al sito in oggetto.

Il progetto prevede di mantenere l'attuale morfologia dei luoghi interessati e la dismissione completa delle strutture e dei manufatti una volta conclusa l'attività estrattiva.

Non si rilevano interferenze con le Linee Guida citate.

Vedi parere Dott Squizzato (All. 3)

2.3 INQUINAMENTO LUMINOSO

Inquinamento luminoso

La documentazione prodotta non include alcuna valutazione specifica relativa all'inquinamento luminoso. Qualora nell'ambito del progetto sia prevista l'installazione di un numero di punti luce superiore a 4, andrà presentato un progetto illuminotecnico, come indicato nella L.R. 17/09. I criteri per la redazione della documentazione tecnica progettuale sono disponibili sul sito internet di Arpav all'indirizzo www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1.

Nell'eventualità non siano previsti nuovi punti luce, si chiede di produrre una documentazione fotografica che attesti la rispondenza degli attuali punti luce alla L.R. 17/09; nel caso in cui i corpi illuminanti attualmente non siano conformi, andranno adeguati per lo meno orientando il vetro piano in modo che sia parallelo al piano di campagna.

Il progetto non prevede la realizzazione di punti luce; in fase di progettazione definitiva sarà valutata l'opportunità di una loro installazione che, in ogni caso, seguirà i dettami della L.R. n. 17/09 e vedrà la produzione della relativa documentazione, come citato nella nota.

Con le presenti integrazioni è stata eseguita un'ispezione dei corpi illuminanti presenti nell'ambito della cava, anche se non connessi direttamente con il progetto in questione. In allegato (All. 03) è prodotto l'atlante fotografico, risultante da tale indagine, e relativa descrizione della rete di illuminazione esterna esistente.

L'allegato evidenzia la presenza di 13 punti luce costituiti da lampade alogene con fascio luminoso inclinato verso il basso. Le lampade sono installate direttamente nelle strutture dell'impiantistica (gru, torre silo filler, silo di stoccaggio bitume, nastro di trasporto, cabina) eccetto quella relativa alla zona uffici in quanto installata su palo di tipo stradale.



Foto 1: lampade installate nella gru dell'impianto di vagliatura

Si provvederà a migliorare l'orientamento verso il basso per le lampade individuate che non presentano il vetro piano parallelo al piano di campagna.

Vedi allegato 4 atlante fotografico con indicazione di tutti i punti luce.

3 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI VEDELAGO

3.1 DISMISSIONE IMPIANTO

- Per tutti gli impianti e le strutture di cui si tratta l'Autorizzazione provinciale e i titoli edilizi sono subordinati all'esercizio dell'attività di cava, nel rispetto del programma di coltivazione di cui alla DGRV n. 1429 del 8/6/2001. Pertanto la ditta anche prima della scadenza, deve cessare l'attività di recupero di rifiuti o di produzione di conglomerato bituminoso, qualora sia funzionale alle operazioni di cava, nei tempi necessari a consentire la sistemazione ambientale della cava nel rispetto dei provvedimenti regionali in materia;

L'istanza non modifica il progetto di cava autorizzato.

Terminata l'attività estrattiva, l'impianto in questione sarà dismesso per avviare il ripristino ambientale come da autorizzazione.

In conclusione si recepisce l'osservazione sollevata dal comune.

3.2 COMPENSAZIONI E RIQUALIFICAZIONI

- L'area è interessata da "Area di completamento del nucleo" di cui alla rete ecologica del P.T.C.P., disciplinata dall'art. 80 delle NTO del P.I., per la quale sono previste opere di mitigazione e compensazione ambientale di cui all'art. 82 delle NTO;

Aspetto già considerato al paragrafo 2.2, cui si rimanda.

3.3 DESTINAZIONE URBANISTICA

*- L'istanza avanza richiesta di Variante Urbanistica, si ritiene più corretto invece operare mediante una **deroga alle previsioni dello strumento urbanistico** atteso che all'interno dell'area di cava è possibile autorizzare manufatti o impianti di prima lavorazione connessi con l'attività di coltivazione ai sensi della L.R. 13/2018, ed impianti di recupero rifiuti inerti ai sensi della L.R. 3/2000, destinati ad essere rimossi al cessare dell'attività di cava secondo l'autorizzazione regionale a coltivare il bacino estrattivo "Ca Matta-Bonelle" (DGRV 1429 del 08/06/2001).*

Si concorda con il comune.

3.4 RAPPORTI CON L'IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI

- Precisare meglio se l'istanza di screening presentata riguarda un nuovo impianto di recupero rifiuti o il trasferimento di un impianto esistente. Dalla documentazione agli atti del Comune, si rileva che l'esistente impianto di produzione di conglomerato bituminoso è privo di decreto autorizzativo di adeguamento al DM 69/2018; il nuovo decreto provinciale potrebbe chiarire la ripartizione tra attività di recupero e attività di produzione di conglomerato bituminoso;

Si specifica che con l'entrata in vigore del D.M. 28 marzo 2018, n. 69, la Ditta ha comunicato alla Provincia di Treviso, tramite P.E.C. del 23.10. 2018, assunta al protocollo nr. 87572, l'adeguamento dell'attività di recupero rimodulandola con il solo recupero del fresato di asfalto "a freddo" per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso per rilevati e sottofondi stradali.

L'attività dell'impianto tecnologico per la produzione asfalti, posizionato in adiacenza dell'impianto di recupero, sta operando esclusivamente tramite l'utilizzo di materie prime.

In data 04 luglio 2019, è stata prodotta in integrazione la richiesta anche per il riutilizzo del granulato a caldo, procedura al momento non conclusa.

Si è ritenuto che il richiesto trasferimento dell'impianto rappresenti il migliore adeguamento possibile al nuovo regime normativo anche sotto il profilo dell'organizzazione logistica dell'installazione, fermo restando che – qualora, in denegata ipotesi, l'istanza di trasferimento non venisse accolta – l'impianto ovviamente rimarrebbe ove si trova

effettuando le modifiche e gli adeguamenti necessari, ancorché a nostro avviso meno efficaci.

La presente istanza è in ogni caso relativa al trasferimento dell'impianto esistente con adeguamento dell'attività di recupero di fresato di asfalto ai sensi del decreto ministeriale 69/2018.

Il presente progetto è funzionale all'adeguamento normativo inserendo contemporaneamente una serie di innovazioni tecnologiche che migliorano la qualità del recupero e le condizioni ambientali ad impatti invariati o ridotti.

3.5 UTILIZZO DELLA TENDOSTRUTTURA

- L'autorizzazione provinciale dell'impianto di recupero rifiuti dovrà comprendere anche il cambio di utilizzo o comunque una nuova autorizzazione per quanto riguarda la tendostruttura esistente (di cui al PdC n. 30/2019) che risulta essere stata autorizzata in funzione dell'esercizio dell'attività di coltivazione della cava in conformità con quanto previsto dalla L.R.13/2018;

La tendostruttura sarà restituita a Trentin ghiaia per un utilizzo inerente l'attività di cava.

La struttura sarà presente fintanto sarà attiva la cava.

Essa sarà rimossa una volta esaurita l'attività estrattiva.

3.6 IMPATTO ACUSTICO

- Produrre la Documentazione di Impatto Acustico relativa all'impianto di recupero rifiuti oggetto dell'istanza, come previsto dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose;

È prodotto l'elaborato: "E02BIS: DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO", in sostituzione di quello già presentato, recependo le indicazioni del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose". (ALLEGATO 5)

3.7 VERIFICA URBANISTICA

- Per quanto riguarda l'area pertinente l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso esistente (s.s.) si dovrà verificare l'idoneità o l'adeguamento del titolo edilizio relativamente a tutti i manufatti che non vengono rimossi o demoliti, attualmente di pertinenza dell'impianto di recupero rifiuti. Per ciascuno degli stessi dovrà essere chiarita la destinazione di utilizzo e la relativa compatibilità urbanistica. In tale sede si provvederà inoltre al recupero del contributo di costruzione eventualmente non versato.

Tutte le strutture presenti non autorizzate con l'impianto di produzione di asfalti: la tendostruttura, il box di stoccaggio denominato C2 autorizzato ex art 208 con il decreto 45 del 2018 con il trasferimento dell'attività di recupero attualmente autorizzata, saranno restituite a Trentin Ghiaia srl e saranno funzionali alle attività di cava quali manufatti accessori all'attività estrattiva.

Per quanto riguarda l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso continuerà ad operare in forza dei seguenti titoli edilizi:

- 1) Domanda preventiva presentata dalla ditta Trentin Ghiaia Spa per installazione di un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso a carattere provvisorio – art. 21 della legge regionale 7/9/1982 n. 44; Rigetto del Comune in data 12/12/1990; Ricorso al TARV R.G. n. 698/91 – Sentenza TAR Veneto n. 729/99 del 6/5/1999 che accoglie il ricorso e annulla il provvedimento comunale, poiché “l'impianto de quo utilizzando in sito il materiale ghiaioso estratto dal bacino di cava, è sicuramente funzionale e connesso all'attività estrattiva stessa” ex. Art. 21 L.R. 44/82;
- 2) DIA n. 301/2002 Prot. n. 22962 12.11.02 - ditta Trentin Ghiaia Spa - Richiesta installazione di un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso, nell'ambito della cava in attività “Bonelle” di Albaredo. Area censita in catasto in Comune di Vedelago foglio 7 – sez. C – mapp. n. 107- 441 (ex 108) – 444 (ex 109); formulata ai sensi dell'art. 21 L.r. 44/82 “Trattandosi di un impianto tecnologico a carattere provvisorio direttamente e strettamente connesso con l'attività di cava”; rispetto al PRG allora vigente, l'area era individuata come “zona agricola di Recupero Ambientale” (art.42 delle NTA) ove erano consentiti tutti gli interventi previsti dalla L.R. 44/82, e l'art. 21 della stessa consentiva, in deroga alla generale classificazione della zona agricola, di insediare le strutture ed i macchinari funzionali all'attività di cava con l'onere, di smantellarli una volta che la suddetta attività sia dichiarata estinta.

3) DIA 301/2002 Prot. n. 13152 del 19/6/2003 - ditta Trentin Ghiaia Spa Variante in C.O..

ALLEGATI

ALL. 01: PROVE DI LABORATORIO MISCELA CEMENTATA AD ALTA DUTTILITÀ (MCAD)

ALL. 02: LINEE GUIDA PER DEFINIZIONE CONTENUTI PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 11/2004 PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 82 DELLE NORME TECNICHE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO VIGENTE

ALL. 03: NOTA DEL DOTT. SQUIZZATO SULLA NON NECESSITÀ DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE

ALL. 04: ATLANTE FOTOGRAFICO RETE ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA CAVA BONELLE

ALL. 05. PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO RIVISTA

TAV B08 BIS PARTICOLARI COSTRUTTIVI